Assicurazione: Incendio e Furto

Allianz Viva

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A. **Prodotto: "Incendio e Furto"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre i beni assicurati, nell'ambito dell'esercizio di attività sia di rischio ordinario che industriale, da Incendio e Furto.

Che cosa è assicurato?

I danni materiali e diretti causati ai beni assicurati nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza da:

- ✓ Incendio:
  incendio, fulmine, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica.
  Sono compresi i guasti causati allo scopo di arrestare l'evento dannoso e le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro.

- ✓ Furto, a condizione che:
  - ✓ siano state violate le difese esterne mediante rottura, scasso ed uso di grimaldelli o simili;
  - ✓ l'autore del furto si sia introdotto per via diversa da quella ordinaria;
  - ✓ l'autore del furto si sia introdotto in modo clandestino e a locali chiusi.

Data la natura variabile della attività e di destinazione d'uso per i quali sono utilizzati i beni assicurati e delle realtà soggettive che ciascuna attività potrebbe avere, le garanzie previste dalla Polizza possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal contratto di assicurazione sottoscritto da entrambe le parti.

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.

La copertura assicurativa della sezione Incendio è prestata nella forma a "Valore Intero"; alcune garanzie possono essere tuttavia prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Le garanzie della sezione Furto sono normalmente prestate nella forma a "Primo Rischio Assoluto". In alternativa possono essere convenute nella forma a "Valore Intero".

Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le cose o gli enti che abbiano già subito, nell'ultimo quinquiennio, danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza;
- ✗ Le cose già assicurate presso altre Imprese di Assicurazione;
- ✗ Fabbricati siti al di fuori del Territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.

Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dalla copertura Incendio:

- ! danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
- ! danni causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- ! danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- ! danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Principali rischi esclusi dalla copertura Furto:

- ! danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della naturaatti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- ! danni agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  1) da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
  3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  4) da persone legate al Contraente, all'Assicurato, agli Amministratori od ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti;
- ! danni alle cose assicurate causati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Dove vale la copertura?

✓ Territorio Repubblica Italiana

Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
  L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
  L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro
  - Incendio, l'Assicurato deve:
    - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
    - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
    - in caso di incendio, scoppio, esplosione o presumibili atti delittuosi, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità del danno, trasmettendone copia all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione;
    - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
    - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli alla quntità, qualità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti.
  - Furto, l'Assicurato deve:
    - darne avviso all'Impresa di Assicurazione entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza;
    - fornire all'Impresa di Assicurazione entro cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, indicandone il valore ed allegare una copia della denuncia alle Autorità;
    - denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore;
    - adoperarsi per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e custodia di quelle rimaste anche se danneggiate;
    - tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato;
    - dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti;
    - presentare, a richiesta dell'Impresa di Assicurazione, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro

Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.

E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale, purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a Euro 100,00.
Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it, alle condizioni in essa riportate.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale, poliennale o temporanea, come contrattualmente indicato.
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato dalle Parti, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.
La polizza ha normalmente durata annuale, salvo diversamente concordato e contrattualmente indicato.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 dell'ottavo giorno.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Mod. 13910 – AZV – pdf – ed.12/2021

Assicurazione: Incendio e Furto

Allianz Viva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Incendio e Furto"

Data di aggiornamento: 01.12.2021
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A, società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.11.44.33, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 159.174.244 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 70.575.267 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 145.180.935 euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.331.421 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 234.534.984 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 234.534.984 euro;
  ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 162%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

INCENDIO

Qualora l'Assicurato sia locatario dei locali presso i quali si svolge l'attività assicurata, in alternativa alla partita Fabbricato può attivare la seguente garanzia:

- ✓ Rischio Locativo
  Qualora il Contraente sia locatario dei locali ove si svolge l'attività assicurata, nei casi di responsabilità dello stesso ai sensi del codice civile, l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

In relazione al tipo di rischio assicurato e salvo diversa pattuizione, sono sempre operanti le seguenti Condizioni Particolari:

- ✓ Assicurazione globale dell'industria
- ✓ Macchinari in leasing, se non coperti apposita assicurazione
- ✓ Indumenti del personale nell'ambito dell'industria
- ✓ Colpa grave dell'Assicurato
- ✓ Parificazione a danni da incendio
- ✓ Urto veicoli stradali
- ✓ Caduta di aeromobili e corpi volanti
- ✓ Onda d'urto sonora
- ✓ Implosione
- ✓ Fumo a seguito di guasto improvviso e accidentale negli impianti

- ✓ Fabbricati in comproprietà o in condominio
- ✓ Buona fede
- ✓ Operazioni peritali
- ✓ Onorari dei periti

In base alla complessità del rischio e alle esigenze del Contraente, sono possibili estensioni di garanzia alle seguenti Condizioni, da richiamare espressamente:

- Acqua condotta
- Spese di ricerca e riparazione delle rotture
- Fenomeno elettrico: l'Impresa di Assicurazione risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero negli impianti elettrici e relativa componentistica anche elettronica, nelle apparecchiature elettriche, elettroniche solo se direttamente asservite al macchinario o rientranti nelle definizioni di arredamento ed attrezzature, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati
- Colaggio da impianti automatici di estinzione
- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- Mutamenti specifici del rischio

È possibile inoltre richiamare espressamente e rendere operanti le seguenti Condizioni Particolari:
- Polizze Trasporti
- Vincolo
- Assicurazione con dichiarazione di valore – convenzione

In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, stabilire deroghe e/o integrazioni delle condizioni, che dovranno risultare dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti e che saranno vincolanti per le parti ai fini dell'efficacia della copertura.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorso terzi	L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

FURTO

Ad integrazione di quanto indicato nel Dip Danni, si precisa che, ad estensione delle garanzie prestate, è possibile richiamare espressamente e rendere operanti, in relazione alla tipologia del rischio e alle esigenze del Contraente, le seguenti Condizioni Particolari:

- Garanzie accessorie per uffici
- Garanzie accessorie per negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti (esclusi quelli inerenti a gioielli, preziosi e pellicce)
- Garanzia accessoria "portavalori" (relativamente a negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti, esclusi quelli inerenti a gioielli, preziosi e pellicce)
- Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali
- Estorsione
- Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dall'Assicurato
- Cose di proprietà di terzi

Le Parti possono concordare l'applicazione di una o più delle seguenti Condizioni Particolari, che, ove operanti ed espressamente richiamate, costituiscono condizione essenziale per l'efficacia del contratto:

Mezzi di chiusura dei locali potenziati
Il Contraente dichiara che le caratteristiche dei mezzi di chiusura sono rispondenti alla descrizione di seguito riportata.
L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Impianto automatico di allarme antifurto
L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato a mezzo di linea telefonica o di ponte radio ad almeno 2 persone incaricate dall'Assicurato il quale si impegna a mantenere detto impianto in buona efficienza per tutta la durata dell'assicurazione e ad attivarlo durante le ore di chiusura o comunque quando nei locali dell'esercizio non vi sia presenza di addetti. In caso di guasto, danneggiamento o manomissione anche involontaria di tale impianto l'Assicurato dovrà darne tempestivo avviso scritto alla Compagnia nonché prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dei predetti mezzi e far effettuare nel minor tempo possibile tutte le operazioni, sostituzioni o modifiche che si rendessero necessarie per ripristinarne l'efficienza.
Resta inoltre convenuto tra le Parti che in caso di sinistro qualora si verificasse la mancata entrata in funzione dell'impianto automatico d'allarme antifurto, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, stabilire deroghe e/o integrazioni delle condizioni, che dovranno risultare dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti e che saranno vincolanti per le parti ai fini dell'efficacia della copertura.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Scoperto a carico dell'Assicurato	In caso di sinistro, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Guasti cagionati dai ladri	Qualora prevista in polizza la specifica partita, l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue.

INCENDIO

Sono esclusi altresì i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Senza espressa specifica pattuizione tra le parti, sono esclusi dall'Assicurazione:

- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

! quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Qualora non derogata la Condizione Particolare "**Cose Particolari"**, per i seguenti beni:
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette sterotipe, rami per incisioni e simili,

l'Impresa di Assicurazione risponde **sino alla concorrenza di Euro 5.200,00**, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli stessi. L'Impresa di Assicurazione risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione prevede, per alcune garanzie, **limiti di indennizzo, franchigie, scoperti ed esclusioni**. In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di ulteriori elementi o la variazione di quelli previsti, che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

A valere per singola garanzia, ove operante e/o non diversamente concordato:

Garanzie	Limiti di indennizzo/Massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Urto di veicoli stradali	-	Danni alle cose mobili all'aperto, nonché alle piante, alle aiuole e alle insegne.
Onorari dei periti	5% dell'indennizzo massimo € 5.200,00	-
Ricorso Terzi (ove operante)	Nei limiti del massimale indicato in Polizza	Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
Colaggio da impianti automatici di estinzione	Nei limiti del massimale indicato in Polizza	Danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; dei danni derivati dal gelo; delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

FURTO

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che, salva diversa ed espressa specifica pattuizione, l'Assicurazione non è operante qualora le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto di seguito descritto.

Caratteristiche costruttive dei locali
Le cose assicurate in una stessa partita devono essere poste e custodite in un solo locale oppure in più locali fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no. Inoltre, quando i locali fanno parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani

accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali
Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area a uso dell'Assicurato
Limitatamente alle attività di Negozi, Magazzini e/o Depositi in genere nonché di Laboratori e Stabilimenti Artigiani e non, si conviene tra le Parti che qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Franchigie/Limiti di indennizzo
In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio, nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di Franchigie, Scoperti, Limiti di indennizzo, che dovranno risultare espressamente dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

Garanzie	Esclusioni a valere per singola garanzia
Acqua condotta (ove operante)	Danni dovuti ad umidità e stillicidio; i danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature; i danni derivanti dal gelo; i danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Fenomeno elettrico (ove operante)	Danni a macchine ed apparecchiature elettroniche facenti parte del centro di elaborazione dati, o allo stesso collegati; causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza; causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione; derivanti da comprovata negligenza del personale addetto alla utilizzazione o conservazione degli Enti assicurati, nonché dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato/Contraente all'atto della stipulazione della polizza.

RIVALSA
Qualora espressamente richiamata sul singolo contratto la Condizione Particolare "Rinuncia alla Rivalsa", l'Impresa di Assicurazione, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue. **Denuncia di sinistro:** La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it.

	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	- Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso l'Assicurato ha diritto alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. - In caso di recesso per sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non usufruito.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	In caso di contratto poliennale qualora l'Impresa di Assicurazione avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone giuridiche interessate a tutelare le cose assicurate da danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, implosione e scoppio, nonché da furto, nell'ambito dell'esercizio della propria attività.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 20% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

Costi di spesa di acquisizione e gestione
Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:

Incendio	10,38%
Furto (Altri danni ai beni)	7,33%

applicate sui premi imponibili – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Arbitrato** In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod. 13911 – AZV – pdf – ed.12/2021

INCENDIO FURTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/12/2021

Allianz Viva

Incendio Furto

Condizioni di assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
In caso di recesso la Società dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 -Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l'Assicurato può richiedere l'annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INCENDIO

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;**
- i guasti causati al fabbricato per ordini dell'Autorità nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o Terzi allo scopo di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno degli altri eventi assicurati con la presente polizza, **purché non arrecati inconsideratamente**;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

Art. 12 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei loro rappresentanti legali o dei loro Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di incendio, esplosione, scoppio, atti vandalici o presumibili atti delittuosi fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Art. 16 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della

polizza, **l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:**

I - ***Fabbricati*** **- si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;**

II - ***Macchinario,*** **attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

III - ***Merci*** **- si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.**

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati **- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;**

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci **(punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.**

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 31).

FURTO

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiave false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previsti in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto dalla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 18 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezioni, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

  1) da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

  2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;

  3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

  4) da persone legate al Contraente, all'Assicurato, agli Amministratori od ai Soci a responsabilità illimitata da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (n° 1, 2, 3) anche se non coabitanti;

c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 19 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati od incustoditi
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24,00 dell'ottavo giorno.

Art. 20 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24,00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni dell'art. 4 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

Art. 21 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) **darne avviso alla Società entro 24,00 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;**
b) **fornire alla Società entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**
c) **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
d) **adoperarsi immediatamente nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

e) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
f) **dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che le Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;**
g) **presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro.**

Art. 22 - Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dalla differenza dal valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, nè dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 23 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio Relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 24 - Titoli di credito Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a) **la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
c) **il loro valore è dato dalla somma da essi portata.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 25 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose assicurate che siano d'uso personale o domestico salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

Art. 26 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, purché prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa le Parti possono rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 29 - Mandato dei Periti
I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro riferibile alle garanzie di cui alla Sezione I – Incendio, indagare su circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro riferibile alle garanzie di cui alla Sezione II - Furto;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15 per i sinistri riferibili alla Sezione I – Incendio o di cui all'art. 21 per sinistri riferibili alla Sezione II - Furto;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime, colpite dal sinistro o meno, avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti in polizza;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia

collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 30 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 31 - Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme contrattualmente previsti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partitala relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 32 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione. In caso di sinistro riferito alla Sezione Incendio, se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12, lettera d).**

In caso di sinistro riferito alla Sezione Furto, il pagamento sarà effettuato solo quando, a richiesta della Società, l'Assicurato abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 18, lettera b).

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE INCENDIO

Sempre operanti in relazione al tipo di rischio assicurato o salvo diversa pattuizione

Assicurazione globale dell'industria
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce l'industria, **escluse le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.**
Rimane pertanto convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dell'industria deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita «macchinario, impianti, attrezzature ed arredamento".

Macchinari in leasing
Dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti «leasing», qualora già coperti da apposita assicurazione.

Indumenti del personale nell'ambito dell'industria
Nella garanzia prestata con la partita "Macchinari -Attrezzature - Arredamento» si intendono compresi gli indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito dell'industria.

Colpa grave dell'Assicurato
A parziale deroga dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Parificazione a danni da incendio
Fermo quanto stabilito all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, di arrestare o di limitare l'incendio.

Urto di veicoli stradali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via o nell'ambito dello stabilimento dell'Assicurato, **non appartenenti al l'Assicurato né al suo servizio.**
Sono esclusi i danni alle cose mobili all'aperto nonché alle piante, alle aiuole ed alle insegne.

Caduta di aeromobili e corpi volanti
La Società, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Onda d'urto sonora
La Società risponde dei danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate conseguenti all'onda d'urto sonora prodotta da aerei, corpi volanti e/o orbitanti, o loro parti, che viaggiano a velocità sonica o supersonica.

Implosione
La Società risponde dei danni da implosione, intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

Fabbricati in comproprietà o in condominio
Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, s'intende compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Buona fede
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato. Il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga dell'articolo 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione (ASSICURAZIONE PARZIALE) in caso di sinistro non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle partite, ciascuna presa separatamente, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore del 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza rispetto a tale percentuale. In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella totalmente assicurata.

Onorari dei periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.200,00.

Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.** L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Cose particolari
La Società risponde **sino alla concorrenza di € 5.200,00** e senza applicazione del disposto di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di:
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;

- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografi che, lastre o cilindri,

tavolette sterotipe, rami per incisioni e simili. La presente garanzia viene prestata ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Valide solo se assicurata la relativa partita e corrisposto il relativo premio

Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:
- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:
- **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- **quando l'Assicurato non sia una persona fi sica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;**
- **le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti o le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazioni e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

Operanti solo se espressamente richiamate con la citazione dei numeri che le contraddistinguono e, qualora previste, con l'indicazione dei relativi scoperti/franchigie e limiti d'indennizzo

1) Acqua condotta

La Società risponde: dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua – **esclusa acqua piovana** – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;

b) dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;

c) dei danni derivanti dal gelo;

d) dei danni provocati da colaggio rotture degli impianti automatici di estinzione;

e) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. La presente Condizione Particolare prevede scoperti/franchigie e limite d'indennizzo

2) Spese di ricerca e riparazione delle rotture

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e di riscaldamento posti al servizio del fabbricato stesso risarcibili in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire **le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri nei quali la rottura accidentale si è verificata**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino delle parti del fabbricato.
La presente Condizione Particolare prevede scoperti/franchigie e limite d'indennizzo

3) Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero negli impianti elettrici e relativa componentistica anche elettronica, nelle apparecchiature elettriche, **elettroniche solo se direttamente asservite al macchinario o rientranti nelle definizioni di arredamento ed attrezzature**, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Non sono indennizzabili i danni:

- **a macchine ed apparecchiature elettroniche facenti parte del centro di elaborazione dati, od allo stesso collegati;**
- **causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza;**
- **causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell'uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;**
- **riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione;**
- **derivanti da comprovata negligenza del personale addetto alla utilizzazione o conservazione degli Enti assicurati, nonché dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore;**
- **per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;**
- **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato/Contraente all'atto della stipulazione della polizza.**

La presente garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e **cioè senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione**;
La presente Condizione Particolare prevede scoperti/franchigie e limite d'indennizzo.

4) Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:

a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

b) dei danni derivati dal gelo;

c) delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La presente Condizione Particolare prevede scoperti/franchigie e limite d'indennizzo

5) Valore a nuovo (assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo)

Premesso che per " Valore a nuovo " s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
   a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
   b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
   2) agli effetti dell'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: c) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   d) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   e) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) **il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia**;
5) **l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività**;
6) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

6) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - **salvo in caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i clienti, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

7) Mutamenti specifici del rischio

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato riportate nel testo dattiloscritto in polizza. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio per le variate caratteristiche

del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

8) Polizze trasporti

Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, **la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurtà e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.**

Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni di polizza ed in particolare dell'articolo "Assicurazione parziale" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

9) Vincolo

La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto indicato in polizza.

Pertanto, la Società si obbliga:

a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;

b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;

c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;

d) a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;

e) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente o dell'Assicurato, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all'Ufficio postale;

f) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia del l'assicurazione

10) Assicurazione con dichiarazione di valore

1. **L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite specificatamente richiamate nel testo d'attivazione della presente condizione comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'articolo 16 Capitoli I e II delle Condizioni Generali di Assicurazione** dalla società di stima ed alla data specificatamente indicate nel testo d'attivazione della presente condizione **(e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.**
2. **Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

3. **L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.**

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, **si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari; b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.**

   Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30% le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 32 delle Condizioni Generali di Assicurazione) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

   Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

   I - imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;

   II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. **Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.**

   Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. **Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.**

7. **La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.**

8. **La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.**

9. **I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

10. Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

N.B. - In caso di contratto basato sul "costo di ricostruzione o di rimpiazzo" (valore a nuovo), i criteri di valutazione richiesti nel testo del punto 1) si intende modificato come segue:

- **per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.**
- **per i macchinari e gli impianti, secondo il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.**

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE FURTO

Sempre operanti in relazione al tipo di rischio assicurato o salvo diversa pattuizione

Caratteristiche costruttive dei locali

L'Assicurazione è prestata alla Condizione, essenziale per la efficacia del contratto, che le cose assicurate in una stessa partita siano poste e custodite in un solo locale oppure in più locati fra loro comunicanti, aventi pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no. Inoltre, quando i locali fanno parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A parziale deroga dell'art. 25 delle Condizioni medesime, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; **il resto spetterà alla Società**.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'assicurato

Limitatamente alle attività di Negozi, Magazzini e/o Depositi in genere nonché di Laboratori e Stabilimenti Artigiani e non, si conviene tra le Parti che qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece in concomitanza con una franchigia fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 30 delle Condizioni generali di Assicurazione, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Operanti se espressamente richiamate con la citazione dei numeri che le contraddistinguono

1) Mezzi di chiusura dei locali potenziati

Il Contraente dichiara che le caratteristiche dei mezzi di chiusura sono rispondenti alla descrizione di seguito riportata. Pertanto la Condizione Particolare sempre operante "Mezzi di chiusura dei locali" s'intende integralmente sostituita dalla seguente:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

2) Assicurazione a "Valore intero"

A deroga di quanto disposto dalla Condizione Particolare sempre operante "Primo rischio assoluto", la garanzia di cui alle partite per le quali è stata resa operativa la presente Condizione Particolare, l'assicurazione è prestata a valore intero. Pertanto in caso di sinistro qualora dalle stime risulti che il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ecceda le somme assicurate, troverà applicazione la proporzionale a carico dell'Assicurato, cosi come previsto dall'art. 31) delle Condizioni Generali di Assicurazione (art.1907 del Codice Civile).

3) Garanzie accessorie per uffici

L'assicurazione vale, **fra le ore 8,00 e le ore 24,00 e non oltre**, anche per i furti commessi:

a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine - **purché fisse** - e le porte-vetrate **purché efficacemente chiuse** - rimangono protette da solo vetro fisso;

b) attraverso le luci di serramenti, **ove ammesse**, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico **e presenza di addetti all'ufficio**. L'assicurazione si intende inoltre estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) **iniziata ed avvenuta nei locali dell'ufficio assicurato**.

4) Garanzie accessorie per negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti (esclusi quelli inerenti a gioielli, preziosi e pellicce)

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) **iniziata ed avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato**, nonché ai furti commessi: a) attraverso le luci di serramenti, **ove ammesse**, e di inferriate con rottura del vetro retrostante; b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, **fra le ore 8,00 e le ore 24,00 e non oltre**,
quando le vetrine – **purché fisse** -e le porte-vetrate - **purché efficacemente chiuse** – rimangono protette da solo vetro fisso; c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico **e presenza di addetti all'esercizio**.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, **fino a concorrenza di €. 3.000,00**, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

5) Garanzia accessoria "Portavalori" (relativamente a negozi, magazzini, laboratori e stabilimenti, esclusi quelli inerenti a gioielli, preziosi e pellicce)

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, **fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00,** l'assicurazione è prestata anche contro:
il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- il furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;**
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

6) Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) **avvenuta nei locali indicati in polizza** quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

7) Estorsione

L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone.

Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

8) Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dall'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 18, lettera b), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 11, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e **sempre che si verifichino le seguenti circostanze:**

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie e sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) Cose di proprietà di terzi
L'Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

10) Scoperto a carico dell'assicurato
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

11) Impianto automatico di allarme antifurto
L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato a mezzo di linea telefonica o di ponte radio ad almeno 2 persone incaricate dall'Assicurato il quale si impegna a mantenere detto impianto in buona efficienza per tutta la durata dell'assicurazione e ad attivarlo durante le ore di chiusura o comunque quando nei locali dell'esercizio non vi sia presenza di addetti. In caso di guasto, danneggiamento o manomissione anche involontaria di tale impianto l'Assicurato dovrà darne tempestivo avviso scritto alla Compagnia nonché prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dei predetti mezzi e far effettuare nel minor tempo possibile tutte le operazioni, sostituzioni o modifiche che si rendessero necessarie per ripristinarne l'efficienza. Resta inoltre convenuto tra le Parti che in caso di sinistro qualora si verificasse la mancata entrata in funzione dell'impianto automatico d'allarme antifurto, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80 % dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20 % rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Valide solo se assicurata la relativa partita e corrisposto il relativo premio

Guasti cagionati dai ladri
Qualora prevista in polizza la specifica partita, **l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate** (esclusi i contenuti) **e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.**
La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

(operanti solo se espressamente richiamate con la citazione dei numeri che le contraddistinguono)

A) Frazionamento semestrale del premio

Premesso che il premio è unico ed indivisibile e che lo stesso è dovuto per ogni periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti che il premio della presente polizza venga suddiviso in due rate semestrali, **per cui in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Contraente sarà tenuto a corrispondere il premio relativo all'intero periodo di garanzia prestata.**

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione circa il pagamento del premio e l'efficacia della garanzia, trascorso il termine utile per il pagamento di ciascuna rata, **la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigere giudizialmente l'esecuzione. In caso di sinistro che avvenisse durante la prima semestralità di garanzia, il Contraente si impegna a pagare la rata di premio semestrale a compimento dell'annualità, se ancora insoluta, contestualmente alla liquidazione del sinistro.**

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE:
Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE:
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

FRANCHIGIA:
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

DANNO INDENNIZZABILE:
l'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

INDENNIZZO:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE:
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO:
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO:
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO:
La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO:
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:
Allianz Viva S.p.A.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE INCENDIO

INCENDIO:
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE:
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO:
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

INCOMBUSTIBILITÀ:
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

ESPLODENTI:
Sostanze e prodotti che anche in piccole quantità:

a) A contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) Per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

TETTO - COPERTURA - SOLAI:

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

AVVERTENZA: Premesso che, dati l'attività esercitata, la destinazione d'uso ed il valore dei beni, assicurati e non, esistenti nel luogo ove detta attività descritta in polizza è svolta ed ubicata, le polizze incendio si suddividono in:

RISCHI ORDINARI:
rischi adibiti ad abitazioni civili, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali, fabbricati in corso di costruzione, fabbricati vuoti, esercizi e depositi commerciali, industrie nonché rischi vari, quando il valore esistente in macchinario, attrezzature, arredamento e merci (assicurati e non) è uguale o inferiore di € 1.500.000,00;

RISCHI INDUSTRIALI:
esercizi e depositi commerciali, industrie nonché rischi vari, quando il valore esistente in macchinario, attrezzature, arredamento e merci (assicurati e non) è superiore di € 1.500.000,00.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente sulle caratteristiche del rischio, l'attribuzione della classe di appartenenza del rischio a "Rischi Ordinari" o "Rischi Industriali" come sopra definiti, viene riportata nella facciata di polizza.
Ai fini della Sezione Incendio, ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

SETTORE RISCHI ORDINARI

FABBRICATO:
L'intera costruzione edile (esclusa l'area) e tutte le opere murarie e di finitura, comprese dipendenze anche in corpo separato **purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale**, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue **non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la denominazione "Macchinario" "Attrezzature"e "Arredamento".**

Qualora trattasi di fabbricato ad uso civile sono compresi impianti elettrici fissi, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione.

MACCHINARIO:
Macchine, attrezzi, stampi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**, impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

ATTREZZATURE:
Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario **ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, serbatoi metallici e tubazioni.**

ARREDAMENTO: Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, macchine ed
apparecchiature elettroniche e strumenti professionali.

ARREDAMENTO DOMESTICO:
complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione compresi: quadri, dipinti ed oggetti d'arte **di valore singolo non superiore a € 2.600,00**; preziosi e gioielli per uso personale **per un valore complessivo di € 2.600,00.**

MERCI:
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed **esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.**

INFIAMMABILI:
sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplodenti" che rispondano alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C ;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

TOLLERANZE AMMESSE:
l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali, come da definizioni, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza:
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di infiammabili che si intendono automaticamente assicurati alla partita merci;
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di merci speciali che si intendono automaticamente assicurate alla partita merci.

SETTORE RISCHI INDUSTRIALI

FABBRICATO:
L'intera costruzione edile (esclusa l'area) e tutte le opere murarie e di finitura, comprese dipendenze anche in corpo separato **purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale**, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, **escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "Macchinario" "Attrezzature"e "Arredamento".**

MACCHINARIO:
Macchine, impianti, attrezzi, stampi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

ATTREZZATURE:
Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni.

ARREDAMENTO:
Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.

MERCI:
merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali **ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.**

INFIAMMABILI:
sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplodenti" che rispondano alle seguenti caratteristiche:

Tipo A:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C;

Tipo C: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

MERCI SPECIALI:
si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1: polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari - imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo;

D2: se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;

D3: se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D 1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D 2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D 3

TOLLERANZE AMMESSE:
l'esistenza di esplodenti, infiammabili e merci speciali, come da definizioni, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza:
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di infiammabili di tipo A e/o quantitativo equivalente di altri tipi che si intendono automaticamente assicurati alla partita merci;
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg. 300 di merci speciali di categoria D1 e/o quantitativo equivalente di altre categorie che si intendono automaticamente assicurate alla partita merci.

Pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza l'eventuale esistenza di quantitativi superiori a quelli sopra indicati;

SPECIFICHE PER LA SEZIONE FURTO

FURTO:
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

RAPINA:
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.

ESTORSIONE:
Caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia, diretta sia verso i dipendenti stessi sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

SCIPPO:
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SERRAMENTO:
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

VETRO ANTISFONDAMENTO:
Manufatto in grado di ostacolare, i tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, come mazze, picconi, spranghe e simili.

Detto manufatto deve essere costituito da:

a) vetro stratificato, rispondente alle caratteristiche costruttive e di resistenza previste dalla normativa UNI 9186 in modo da ottenere una lastra massiccia di unico spessore totale costituita da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro e per l'intera superficie, uno strato di materiale plastico.
b) lastra di unico strato di materiale sintetico (Plexiglass, Pvc, Lexan, Macrolon) di spessore non inferiore a 6mm

MEZZI DI CHIUSURA:
Manufatti e congegni di chiusura atti a difendere per tutta la loro estensione ogni apertura verso l'esterno (vani di transito, d'illuminazione ed aerazione) dei locali contenenti le cose assicurate ed aventi caratteristiche minime rispondenti alla Condizione Particolare "Mezzi di chiusura dei locali".

MEZZI DI CHIUSURA INSUFFICIENTI:
Manufatti e congegni di chiusura posti a difesa delle aperture verso l'esterno (vani di transito, d'illuminazione ed aerazione) dei locali contenenti le cose assicurate ed aventi caratteristiche inferiori a quanto previsto dalla Condizione Particolare "Mezzi di chiusura dei locali".

DIMORA ABITUALE:
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA ABITUALE DI TIPO A:
Appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso all'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

DIMORA ABITUALE DI TIPO B:
Villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure l'appartamento facente parte di un unico corpo di fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

DIMORA SALTUARIA: L'abitazione ubicata nel territorio Italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE:
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DISABITAZIONE:
La mancata abitazione o custodia dei locali contenenti le cose assicurate per più di 45 giorni consecutivi. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro il termine di cui sopra s'intende ridotto a 8 giorni. Per le abitazioni la presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione e s'intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORE INTERO:
Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, cosi come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al "momento del sinistro" eccede le somme assicurate.

MEZZO DI CUSTODIA:
Mobile ad uno o più battenti studiato e realizzato per la custodia dei valori avente pareti e battente di adeguato spessore e resistenza, costruito usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura del mezzo di custodia deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro. Lo zoccolo eventualmente presente nel mezzo di custodia non è considerato parte del mezzo di custodia stesso, salvo che per la determinazione del peso.
In caso di assenza di persone all'interno dei locali contemplati in polizza, le chiavi e/o la combinazione della serratura dei mezzi di custodia non potranno essere riposti all'interno dei locali stessi se non debitamente occultati o custoditi a loro volta in cassetti o armadi anche metallici chiusi a chiave.
Per mezzi di custodia s'intendono quelli di cui all'elenco che segue ed aventi le caratteristiche di base per gli stessi specificate:

a) Armadio di sicurezza

1) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm; con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese.
2) Movimento di chiusura:
   a) Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
   b) Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
3) Peso minimo di 200 Kg.

b) Armadio corazzato

1) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio o altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese di spessore non inferiore a 2mm, estesa per tutta la la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul lato delle cerniere.
2) Movimento di chiusura:
   a) Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
   b) Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. 3) Peso minimo di 300 Kg.

c) Cassaforte a muro/pavimento:

1) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
2) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di alto materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;

3) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
4) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro/pavimento, non possa essere sfilata dal muro/pavimento stesso senza demolizione del medesimo.

d) Cassaforte di grado A

1) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione e simili).
2) Movimento di chiusura:
3) Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
4) Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
5) Avere un peso minimo di Kg. 200; in caso contrario la cassaforte deve essere ancorata rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

e) Cassaforte di grado B

1) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione simili attrezzi meccanici e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.
2) Movimento di chiusura:
   a) Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.
   b) Nelle casseforti a due battenti, i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
3) Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
4) Avere un peso minimo di Kg. 700;

f) Cassaforte di grado C

1) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con mezzi meccanici e con cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materia durissima (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
2) Movimento di chiusura:
   a) Manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci devono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
   b) Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma devono quindi essere almeno due.
3) Avere un peso minimo di Kg. 700;

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano
www.allianzviva.it
Pec: allianzviva@legalmail.it

Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.
Pec: allianzviva@legalmail.it
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 R.E.A. di Milano 1277308
Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Mod. 13059 12/2021